

dell'ufficio e quindi alla votazione per la nomina del deputato. I votanti furono trentasei. Il signor Guglianetti Francesco riportò voti 21, 8 furono dati al signor Barabino Domenico e 7 al signor ingegnere Rosso.

Ripartarono per conseguenza la maggioranza di voti il signor Guglianetti, il quale ne ebbe 21, ed il signor ingegnere Rosso, che ne ebbe 15. Ma il numero degli elettori iscritti essendo di sessantasette, nè l'uno, nè l'altro ebbe la doppia maggioranza voluta dalla legge.

La necessità di una seconda votazione provò agli elettori ed a que' due uffici quanto male a proposito avessero preteso di dividersi in due sezioni.

L'uno e l'altro de' verbali avvertiva gli elettori che ove l'elezione non fosse seguita nella prima votazione, dovessero di nuovo trovarsi convocati per il 5 febbraio, giorno fissato dal decreto reale pel caso di seconda votazione, e fissato appunto perchè si trattava di un collegio non diviso in sezioni.

L'ufficio di Torrighia, il quale nei verbali si qualificò per ufficio della sezione principale, non ricevè il verbale dell'altro ufficio, qualificatosi per ufficio della seconda sezione, che alle due pomeridiane del giorno 5. Allora riconobbe essere necessaria una seconda votazione, e l'impossibilità di procedervi in quello stesso giorno, il quale per altro si era quello fissato dal decreto reale. Quindi si limitò a redigere un verbale, in cui dopo di aver fatto risultare di tale impossibilità, e della incompetenza dell'ufficio medesimo a fissare altro giorno per la riconvocazione del collegio, rassegnò i verbali al Ministero dell'interno per le ulteriori provvidenze.

L'ufficio VII, in vista della patente irregolarità risultante da che gli elettori di Torrighia si siano divisi in due sezioni, vi propone d'annullare non l'elezione (che questa non vi fu), ma le seguite operazioni, colle quali si diede principio all'elezione, perciò anche la votazione che ebbe luogo il 2 del corrente da parte degli elettori del collegio di Torrighia.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni ora esposte dall'ufficio VII.

(La Camera approva.)

**PISSARD**, relatore dell'ufficio IV, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Cabella avvocato Cesare a deputato del 6° collegio di Genova.

(La Camera approva.)

**CAVALLINI**, relatore dell'ufficio V, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Cabella avvocato Cesare a deputato del 4° collegio di Genova, quale elezione appare regolare; solo osserva, dietro incarico dell'ufficio che rappresento, quanto sia desiderabile, per evitare inconvenienti che potrebbero avvenire, che tutte le sezioni del collegio elettorale facciano risultare del numero degli elettori iscritti, il che fu ommesso dalla sezione seconda del quarto collegio suddetto.

(La Camera approva.)

**BARBAVARA**, relatore dell'ufficio IV. Collegio di San Damiano d'Asti.

Nel 2 febbraio 1850 radunavasi in Villanova d'Asti la seconda sezione del collegio di San Damiano, in cui di 208 elettori iscritti 135 furono i presenti e votanti: l'avvocato Nicolò Richetta riportava 135 voti, l'avvocato Giuseppe Cornero ne riportava 17; 13 schede sono state riconosciute nulle, di cui 11 in un plico sigillato furono trasmesse alla Camera.

Nello stesso giorno radunavasi pure la prima sezione in San Damiano d'Asti, composta di 263 elettori iscritti; ve ne intervenivano 183, e l'avvocato Nicolò Richetta riportava 102 voti, 52 l'avvocato Giuseppe Cornero, 9 l'avvocato Savina, 2 l'avvocato Vittorio Ricetta, 2 il notaio Raimondo

Trincherò, 4 ad altri quattro individui; 12 voti furono riconosciuti nulli.

Nel giorno 3 febbraio susseguente procedevasi alla ricognizione delle operazioni delle due sezioni in San Damiano d'Asti, ed accertavasi il numero totale degli elettori iscritti a 471, ed il numero dei voti validamente espressi a favore del signor avvocato Richetta Nicolò essere di 207, cifra eccedente della metà il numero degli elettori votanti, ascendente al 508 ed eccedente del terzo quello degli elettori iscritti componenti l'intero collegio.

Consequentemente l'ufficio del succennato collegio proclamava a deputato del collegio di San Damiano d'Asti il signor avvocato Nicolò Richetta, secondo l'articolo 92 della legge elettorale.

A questa nomina però sorgevano tre opposizioni in ciò che riguarda l'adunanza della prima sezione di San Damiano.

La prima è di Castagnone Vittorio, elettore che protesta di nullità al risultato delle operazioni elettorali sia con dichiara sottoscritta da lui, sia pure con lettera 4 febbraio, in cui allegando in fatto essergli stato impedito l'accesso nella sala dell'adunanza dalla guardia nazionale a ciò comandata dal presidente, chiede annullarsi l'elezione, stante la violazione dell'articolo 81, e chiede quanto meno farsi luogo ad un'inchiesta sulla verità del fatto accennato.

La seconda è di cinque altri elettori che protestano con le parole della protesta « contro il sigillamento dell'urna per non essersi fatta ne' modi legali, mancando i sigilli del bollo, per esser questi semplici ubbiadini; inoltre per non essersi fatto risultare agli elettori presenti all'aprimiento dell'urna dell'identità degli informi sigilli. »

La terza finalmente è di sette altri elettori che protestano per la violata disposizione dell'articolo 72 della legge elettorale, il che addimostrano coll'esperienza fatta da tre dei medesimi, che recatisi nella sala dell'ufficio alle ore due e mezza pomeridiane ed in epoca in cui l'ufficio aveva sospesa per lo spazio di un'ora l'operazione, trovarono con loro grande sorpresa l'urna elettorale abbandonata da tutti i membri dell'ufficio, a riserva del segretario e dello scrutatore Gatti, prevosto, il quale trovavasi però in una camera ivi attigua.

Si come queste opposizioni vennero fatte all'ufficio elettorale, così questo con verbale del 3 febbraio rispose alle medesime. Quanto alla 1ª è ivi diniegata in linea assoluta anche scritta colla testimonianza dall'ufficiale e due sergenti della guardia nazionale la verità dell'asserita esclusione di alcun elettore. E quanto a quest'incidente l'ufficio IV non crede essere il caso di procedere alla instata inchiesta giudiziale, anche perchè l'aggiunta del voto del reclamante non avrebbe influenza sulla validità o non dell'elezione contestata, non potendo un voto solo alterare la maggioranza di voti 207 ottenuti dall'avvocato Richetta, mentre il signor avvocato Cornero riportò solamente 69 voti.

Quanto alla seconda obbiezione, l'ufficio di San Damiano dice risolta la questione col verbale 2 febbraio, ove si asserisce essersi prima apposti all'urna i sigilli con cera lacca, che furono poi riconosciuti identici. E qui, o signori, è palese la cautela non prescritta dalla legge, ma però operata dall'ufficio per assicurare l'identità delle schede rinchiuse nell'urna.

Quanto alla terza obbiezione, osserva l'ufficio elettorale che il locale destinato per l'adunanza è composto della sala principale e di due altre camere annesse colle porte aperte, e per le quali gli elettori andavano e venivano liberamente, essendo tutte e tre occupate da elettori, e segnatamente lo scrutatore, signor prevosto Gatti, passeggiava dall'una all'al-